



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 99

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 22 novembre 2018

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25) Pag. 6

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32) » 7

5^a - Bilancio:

Plenaria » 8

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) » 13

Plenaria (pomeridiana) ()*

Plenaria (notturna) ()*

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria » 25

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20) » 27

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40) » 28

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31) » 29

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) » 30

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 6^a (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 99° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 novembre 2018.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	<i>Pag.</i>	31
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	»	31
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	»	32
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	»	33
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	»	33
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	34

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 22 novembre 2018

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza della Presidente della III Commissione della Camera
GRANDE*

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,40

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA KNESSET, YULI-YOEL EDELSTEIN

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 22 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,25

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 214 E
CONNESSI (RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI)*

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 22 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

indi del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI DI MAGISTRATI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI
DI LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 22 novembre 2018

Plenaria

68^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 16,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) avanza una richiesta di chiarimenti in merito alla programmazione dei lavori per le prossime sedute.

Il PRESIDENTE fa presente che, a breve, presso la Commissione finanze, dovrebbe essere presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9, per il quale sarà fissato il termine di presentazione di eventuali subemendamenti.

Pertanto, il prosieguo dei lavori della Commissione bilancio sarà modulato in base al numero di proposte emendative ancora da esaminare e comunque in modo da garantire alla Commissione finanze di concludere l'esame in sede referente del decreto-legge n. 119 del 2018 in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella mattina di martedì 27 novembre, come peraltro deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Il senatore MARINO (*PD*), nel rivendicare il ruolo collaborativo costantemente mantenuto dai Gruppi di opposizione, richiama l'esigenza di una programmazione dei lavori ordinata e rispettosa degli impegni istituzionali dei senatori, nella consapevolezza che in questa fase spetta alla Commissione bilancio stabilire tempi congrui ed adeguati per l'esame dei profili finanziari degli emendamenti, ai quali le Commissioni di merito si devono adattare.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare l'esigenza unanimemente condivisa di una ottimizzazione dei lavori, invita ad iniziare l'esame degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute, per valutare, al termine dei lavori, il carico ancora pendente.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente come i tempi per il prosieguo dei lavori saranno condizionati dal numero dei subemendamenti riferiti all'emendamento in corso di presentazione presso la Commissione finanze, sostitutivo dell'articolo 9, il quale affronta due nuove questioni normative, ossia l'istituzione di un fondo per gli investimenti e il rifinanziamento del cosiddetto «*bonus bebè*».

Il senatore MARINO (*PD*), nel riconoscere l'onestà intellettuale del rappresentante del Governo, fa presente come debba essere la Commissione bilancio, in quanto preposta all'esame dei profili finanziari degli emendamenti, a condizionare i tempi della Commissione di merito e dell'Assemblea. A titolo personale, specifica di preferire sin d'ora una eventuale convocazione per il pomeriggio di domenica piuttosto che per la giornata di lunedì.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che, in ogni caso, la convocazione delle prossime sedute sia disposta con congruo anticipo.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene che le opzioni per una prossima convocazione siano tra la domenica pomeriggio o il lunedì mattina in modo da garantire il rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea adottato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) riepiloga gli emendamenti agli articoli da 2 a 25 precedentemente accantonati, oltre a quelli, analogamente accantonati, presentati dal relatore, con i relativi subemendamenti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede di mantenere accantonati gli emendamenti 2.0.1, 8.0.1, 18.2, 20.0.33, 20.0.23, 20.0.26, 10.100 (testo 2), 10.100 (testo 2)/2, 10.0.100, 23.0.300 e 25.0.200, al fine di consentire un approfondimento istruttorio, tenendo conto peraltro che alcuni emendamenti sono destinati a confluire nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 in corso di presentazione.

Esprime poi un avviso contrario sulle proposte 3.1, 4.10, 6.9, 9.0.8, 9.0.9, 19.0.3, 20.0.54, 20.0.62, 25.0.39, 25.0.30, 25.0.18, 10.0.100/2, 10.0.200/2, 23.0.100 e 25.0.200.

Dopo aver prospettato la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 9.0.11, si esprime in senso non ostativo sugli emendamenti 9.4, 9.5, 9.40, 9.41, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 20.0.6 e 22.0.200.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ricorda di aver chiesto formalmente la relazione tecnica sull'emendamento 3.1.

Il rappresentante del GOVERNO, nel ritenere la proposta emendativa foriera di notevoli implicazioni di carattere finanziario, ritiene tuttavia possibile esperire un ulteriore tentativo per acquisire la relazione tecnica.

Chiede pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 3.1.

Il RELATORE si associa alla richiesta di accantonamento della proposta 3.1.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede altresì un approfondimento istruttorio sull'emendamento 19.0.3.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta.

Il senatore COLLINA (*PD*) interviene incidentalmente per ritenere quanto meno curiosa la modalità di svolgimento della seduta, basata principalmente sulla formulazione dei pareri del rappresentante del Governo, anziché su quelli del relatore.

Il PRESIDENTE osserva come, per prassi consolidata, la modalità di funzionamento della Commissione bilancio, in sede consultiva, sia basata su una continua interlocuzione tra la Commissione stessa e il rappresentante del Governo, il quale è chiamato con i pareri ad esprimersi sull'istruttoria predisposta dal relatore in merito alle proposte emendative.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'emendamento 25.0.18 per consentire un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE accoglie tale richiesta.

Il senatore MARSILIO (*Fdi*) manifesta perplessità per la richiesta del Governo di accantonare la proposta 25.0.200.

Il RELATORE passa quindi ad illustrare gli emendamenti riformulati precedentemente accantonati, oltre alle riformulazioni trasmesse entro le ore 14,30 della giornata odierna.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede di mantenere accantonate le proposte 9.61 (*già* 1.24), 25.0.30 (testo 2), 25.0.39 (testo 2), 7.3 (testo 2), 9.0.8 (testo 2) e 25.0.16 (testo 2).

Formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.0.1 (testo 2), 10.2 (testo 2), 10.2 (testo 3) e 20.0.43 (testo 2).

Si esprime quindi in senso non ostativo sugli emendamenti 6.9 (testo 2), 9.13 (testo 2), 16.0.300 (testo 2 corretto), 20.0.5 (testo 2) e 25.0.31 (testo 2).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede per quale motivo sia considerato foriero di maggiori oneri l'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente come tale proposta sia sostanzialmente identica al testo base, sul quale la Commissione bilancio aveva già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento possa incidere su sanzioni già irrogate, presumibilmente rientranti nei residui attivi.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) dissente radicalmente dalla considerazione testé formulata.

Alla luce del dibattito svoltosi e in base all'interlocuzione con il rappresentante del Governo, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, nonché gli emendamenti riformulati, pervenuti fino alle ore 14,30 del 22 novembre 2018, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per

quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.10, 6.9, 9.0.8, 9.0.9, 20.0.54, 20.0.62, 25.0.39, 25.0.30, 10.0.100/2, 10.0.200/2, 23.0.100, 1.0.1 (testo 2), 10.2 (testo 2), 10.2 (testo 3) e 20.0.43 (testo 2).

Esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 9.0.11.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.4, 9.5, 9.40, 9.41, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 20.0.6, 22.0.200, 6.9 (testo 2), 9.13 (testo 2), 16.0.300 (testo 2 corretto), 20.0.5 (testo 2) e 25.0.31 (testo 2).

Il parere è altresì non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.0.1, 3.1, 8.0.1, 18.2, 19.0.3, 20.0.33, 20.0.23, 20.0.26, 25.0.18, 10.100 (testo 2), 10.100 (testo 2)/2, 10.0.100, 23.0.300, 25.0.200, 9.61 (già 1.24), 25.0.30 (testo 2), 25.0.39 (testo 2), 7.3 (testo 2), 9.0.8 (testo 2) e 25.0.16 (testo 2).».

Posta in votazione, la proposta del relatore risulta approvata.

Sul prosieguo dei lavori nelle successive giornate, si svolge un dibattito incidentale, nel quale prendono la parola i senatori ERRANI (*Misto-LeU*), FERRAZZI (*PD*), DAMIANI (*FI-BP*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e il PRESIDENTE, il quale rappresenta che, nella giornata di domani, verranno adottate le determinazioni più funzionali ad un proficuo proseguimento dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 22 novembre 2018

Plenaria

57^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente BAGNAI informa che la seduta già convocata per le ore 14 inizierà alle ore 18. La Commissione è convocata nuovamente alle ore 20,30 di oggi e alle ore 9 di domani (se necessario).

Tale programmazione è funzionale sia per l'esame ordinato degli emendamenti finora accantonati che per gli eventuali testi 2, sia per acquisire il parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE rende quindi noto che sono stati ritirati gli emendamenti 2.4, 16.0.3 e 7.0.100 con relativa decadenza dei subemendamenti relativi a quest'ultimo. Gli emendamenti 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4 e 20.0.6, ritirati dai proponenti sono fatti propri dai senatori DE BERTOLDI (*Fdi*) e PEROSINO (*FI-BP*) e restano accantonati.

Informa altresì che è stato presentato un testo 2 all'emendamento 20.0.5, già accantonato. Risultano altresì ritirati gli emendamenti 1.26 e 15.0.200 con decadenza dei subemendamenti relativi a quest'ultimo. Informa altresì che sono pervenuti alcuni ordini del giorno, derivanti dal ritiro di emendamenti nella seduta di ieri.

Il relatore FENU (*M5S*) informa di aver presentato un testo 2 dell'emendamento 16.0.300, che tuttavia nella sostanza conferma il contenuto del testo precedente.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 21.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di accantonare l'emendamento 21.0.100 e i relativi subemendamenti 21.0.100/1 e 21.0.100/2. Propone altresì di accantonare l'emendamento 21.0.2.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento.

L'emendamento 21.0.1, messo ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 21.0.4 decade per assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 21.0.3 e 21.0.5 sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 22.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di accantonare gli emendamenti 22.1, 22.0.100, 22.0.200 e 22.0.1

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento.

Gli emendamenti 22.2, 22.3 e 22.0.2, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano, con successive votazioni, respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 23.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di accantonare gli emendamenti 23.0.100, con il relativo subemendamento 23.0.100/1, 23.0.200, 23.0.300 e 23.0.1, che sono accantonati.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento.

Gli emendamenti 23.1 e 23.2, posti ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano, con successive votazioni, respinti.

L'emendamento 23.3, proposto dal relatore, posto ai voti con il parere favorevole del Governo, risulta approvato.

Gli emendamenti 23.4 e 23.5, di identico contenuto, posti ai voti congiuntamente, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Gli emendamenti 23.0.2, fatto proprio dal senatore SCIASCIA (*FI-BP*), e 23.0.3, di contenuto identico, posti ai voti congiuntamente con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

L'emendamento 23.0.4, fatto proprio dal senatore BUCCARELLA (*Misto*), posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 24.

Su proposta del relatore FENU (*M5S*) l'emendamento 24.0.1 è accantonato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento.

L'emendamento 24.0.2, fatto proprio dal senatore GRIMANI (*PD*), posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 25.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di accantonare gli emendamenti 25.0.100, congiuntamente ai subemendamenti 25.0.100/1 e 25.0.100/2, nonché l'emendamento 25.0.200, congiuntamente ai subemendamenti 25.0.200/1, 25.0.200/2, 25.0.200/3 e 25.0.200/4.1. Propone altresì di accantonare gli emendamenti 25.0.3, 25.0.6, 25.0.7, 25.0.9, 25.0.10, 25.0.12, 25.0.13 e 25.0.18, 25.0.23, 25.0.25, 25.0.26, 25.0.30 (testo 2), 25.0.31 (testo 2), 25.0.36, 25.0.37, 25.0.39 e 25.0.41.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 25.0.37 e 25.0.41.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) e la senatrice DONNO (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 25.0.39.

L'emendamento 25.1, fatto proprio dal senatore GRIMANI (*PD*), posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Gli emendamenti 25.0.1, fatto proprio dal senatore SCIASCIA (*FI-BP*) e 25.0.2, di contenuto identico, posti ai voti congiuntamente, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

L'emendamento 25.0.4, fatto proprio dal senatore GRIMANI (*PD*), posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 25.0.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 25.0.8, fatto proprio dal senatore PEROSINO (*FI-BP*), posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 25.0.11 decade per assenza del proponente.

Gli emendamenti 25.0.14, 25.0.15, 25.0.16 (testo 2) e 25.0.17, posti ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano, con successive votazioni, respinti.

Gli emendamenti 25.0.19, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, 25.0.20, 25.0.21, 25.0.22 e 25.0.24, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano, con successive votazioni, respinti.

Gli emendamenti 25.0.27, fatto proprio dal senatore DE BERTOLDI (*FdI*) e su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, 25.0.28, fatto anch'esso proprio dal senatore DE BERTOLDI (*FdI*), e 25.0.29, posti ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano, con successive votazioni, respinti.

Gli emendamenti 25.0.32, 25.0.33, fatto proprio dal senatore GRIMANI (*PD*), 25.0.34, fatto anch'esso proprio dal senatore GRIMANI (*PD*), 25.0.35, fatto proprio dal senatore PEROSINO (*FI-BP*) e su cui

la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; 25.0.38, fatto proprio dal senatore DE BERTOLDI (*FdI*), e 25.0.40, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano, con successive votazioni, respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 26.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di accantonare gli emendamenti 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 26.0.7, 26.0.8 e 26.0.9 (questi ultimi due di identico contenuto).

Vengono quindi accantonati.

Il senatore SCIASCIA (*FI-BP*) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 26.0.7 e 26.0.8.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto*) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 26.0.3 e 26.0.4.

L'emendamento 26.1, proposto dal relatore, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, risulta approvato.

L'emendamento 26.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 26.3.

L'emendamento 26.3, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 26.4, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 26.5.

L'emendamento 26.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 26.6, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 26.7, fatto proprio dal senatore GRIMANI (PD), posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Gli emendamenti 26.8, 26.9, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posti successivamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

L'emendamento 26.10, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 26.11, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, fatto proprio dal senatore GRIMANI (PD), posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore D'ALFONSO (PD) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 26.12.

L'emendamento 26.12, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Gli emendamenti 26.13, fatto proprio dal senatore GRIMANI (PD), e 26.14, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano, con successive votazioni, respinti.

Il senatore COMINCINI (PD) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 26.15.

L'emendamento 26.15, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore D'ALFONSO (PD) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 26.16.

L'emendamento 26.16, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14,25.

Il senatore DE BERTOLDI (Fdi) deposita il testo 3 dell'emendamento 10.2.

Il presidente BAGNAI, dopo aver ricordato che si è concluso l'esame degli emendamenti presentati, tranne quelli accantonati, conferma che la

Commissione tornerà a riunirsi alle ore 18. Eventuali testi nuovi del relatore saranno formalizzati in tale seduta e il termine per gli eventuali subemendamenti potrà essere fissato per la giornata di domani. Ritiene pertanto che la Commissione proseguirà l'esame degli emendamenti nella seduta notturna di oggi e, in quella di domani. Ritiene possibile – per consegnare all'Aula il testo, come modificato, rispettando il termine che la Capigruppo ha già definito di martedì – che la Commissione conferisca il mandato al relatore nella giornata di lunedì, eventualmente esaminando l'ulteriore emendamento che sarà presentato dal relatore nell'odierna giornata.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, avrà inizio alle ore 18.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 20,30 di oggi e alle ore 9 di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 886**(al testo del decreto-legge)****Art. 10.****10.2 (testo 3)**

DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – (Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti) – 1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:

a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a)*;

c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera *b)*, la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro. L'atte-

stazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a*).

2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;

c) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*);

d) le premialità di cui all'articolo 9-*bis*, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui al medesimo articolo 9-*bis*, con le seguenti differenze: 1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera *b*) del comma 1 del citato articolo 9-*bis* si applica per importi non superiori a 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera *e*) del comma 1 del citato articolo 9-*bis* è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera *f*) del comma 1 del citato articolo 9-*bis*, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, quindicimila euro;

e) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

f) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui al comma 1 della lettera a) e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

g) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1, lettera b) consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.

4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1, vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1».

Art. 16.**16.0.300 (testo 2 CORR)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di accesso all'anagrafe
dei rapporti finanziari)*

1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni".

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.";

c) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza".

Art. 16-ter.*(Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti
dei soggetti di medie dimensioni)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano, annualmente, piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine".

Art. 16-quater.

(Disposizioni in materia di scambio automatico d'informazioni)

1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, al Corpo della Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario ovvero per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.

2. A tal fine, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione dei predetti elementi ed elaborazioni, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.

Art. 16-quinquies.

(Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis".

Conseguentemente, al Capo II, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché di contrasto all'evasione fiscale».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 22 novembre 2018

Plenaria

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio universitario nazionale (CUN) il professor Marco Abate, coordinatore della Commissione didattica, e il professor Pascal Perillo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 novembre.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

I professori ABATE e PERILLO svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti le senatrici IORI (*PD*) e VANIN (*M5S*).

Rispondono i professori ABATE e PERILLO.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del CUN e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una documentazione scritta che era stata sollecitata, non potendo la Commissione svolgere tutte le audizioni richieste nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo e non già inserite nel suo programma; tale documentazione, al pari delle altre che eventualmente perverranno, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella riunione si è convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in merito al disegno di legge n. 763, adottato come testo base per la discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge nn. 753, 763 e 880; sono state concordate anche le modalità con le quali dette audizioni saranno organizzate.

Si è inoltre convenuto sull'attività della Sottocommissione pareri della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SUL TERMINE PER EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 763

Il PRESIDENTE, nel ricordare che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo, comunica che in quella sede si è conseguentemente stabilito di prorogare alle ore 12 di venerdì 30 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 763, adottato come testo base per la discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge nn. 753, 763 e 880.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 22 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,35

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMU-
NITARIO N. COM (2018) 173 DEFINITIVO (PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI
RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA ALIMENTARE)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 22 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI CEREALI (AISTEC) E DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^a)**

Giovedì 22 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,25

PROGRAMMAZIONE ESAME DISEGNO DI LEGGE N. 920 (CONCRETEZZA)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 22 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 299-485 (FIBROMIALGIA)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 22 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

AUDIZIONI INFORMALI DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE DELLA REGIONE CAMPANIA E DI UN DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA DELLA STESSA REGIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 93 (NITRATI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 22 novembre 2018

Plenaria

48^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che è stato ritirato l'emendamento 11.5 e che, in seguito al parere della Commissione bilancio sull'emendamento 3.4 (testo 2), è stato presentato l'emendamento 3.4 (testo 3), allegato al resoconto di seduta.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente LICHERI (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.2.

Posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è respinto.

Sull'emendamento 1.3, il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole a condizione che sia riformulato mantenendo solo la parte fino alle parole «dei commi 1 e 4».

Posto ai voti nella nuova formulazione allegata al resoconto di seduta, l'emendamento 1.3 (testo 2) è approvato.

Restano accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sull'emendamento 3.4 (testo 3), il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, esprime un parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro o altrimenti dà parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 (testo 3) è approvato.

Con il parere favorevole del presidente LICHERI (*M5S*), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.5 è approvato.

È confermato l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2 (testo 3) e dell'emendamento 3.0.3 con i relativi subemendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Sugli emendamenti 9.1 e 9.2, il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione.

Posti ai voti, con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 9.1 e 9.2. Risulta, quindi, assorbito l'emendamento 9.4.

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.3, per le parti non assorbite dall'approvazione dell'emendamento 9.2.

Posto ai voti, nella parte dalla parola «Tuttavia» fino alla fine, l'emendamento 9.3 è respinto.

Su proposta del presidente LICHERI (*M5S*), relatore, è accantonato l'emendamento 10.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con il parere contrario del presidente LICHERI (*M5S*), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, fatti propri dai senatori PITTELLA (*PD*) e GINETTI (*PD*), e, con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 11.4 e 11.6.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 13,50.

I senatori PITTELLA (*PD*) e GINETTI (*PD*) fanno propri gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti con il parere contrario del presidente LICHERI (*M5S*), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Sugli emendamenti 11.10 e 11.9, il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posti ai voti, gli emendamenti 11.10 e 11.9 sono approvati.

Su proposta del presidente LICHERI (*M5S*), relatore, sono accantonati gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.5.

Sull'emendamento 12.0.4, fatto proprio dalla senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*), il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.4 è respinto.

Con il parere contrario del presidente LICHERI (*M5S*), relatore, e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 013.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge, che reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, stabilendo un regime che consenta

agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Il provvedimento prende spunto dall'esperienza nei territori delle regioni Veneto, dal 2008, e Friuli Venezia Giulia, dal 2011, in cui le cosiddette «piccole produzioni locali» (PPL) sono una realtà ormai consolidata, volta a favorire le filiere produttive corte o cortissime, su cui, peraltro, i consumatori manifestano sempre maggiore interesse.

Il disegno di legge, che si compone di dodici articoli, stabilisce agli articoli 1 e 2 le finalità, i principi e l'ambito di applicazione della normativa proposta.

L'articolo 3 dispone che le PPL devono essere prodotte e vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, sulle informazioni alimentari ai consumatori, e al regolamento (CE) n. 178/2002, in materia di sicurezza alimentare e di tracciabilità dei prodotti nelle fasi di produzione e commercializzazione. A tal fine, i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura «PPL – piccole produzioni locali», seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del marchio «PPL – piccole produzioni locali». La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo gratuito, su domanda dell'interessato, dalle regioni. L'esposizione del marchio concesso non è obbligatoria e può avvenire anche nell'ambito del rilascio dello scontrino di vendita, senza escludere la presenza di eventuali altri marchi già autorizzati.

L'articolo 5 stabilisce, tra l'altro, che la somministrazione e vendita diretta dei PPL può avvenire sia presso le strutture dell'azienda di produzione, sia nell'ambito di mercati o fiere da parte del medesimo produttore, sia negli esercizi locali di somministrazione o di commercio al dettaglio.

L'articolo 6 fissa i requisiti generali di igiene alimentare applicabili alla produzione e distribuzione, nonché ai relativi locali e attrezzature. In particolare, si prevede l'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che all'articolo 1, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri, in conformità alla legislazione nazionale, stabiliscano norme che disciplinano le attività di «fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale», con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso.

L'articolo 7 consente la vendita o somministrazione anche nei locali di abitazione del produttore o in quelli di lavorazione aziendale, senza necessità di cambio della destinazione d'uso, pur sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare di cui all'articolo precedente, come peraltro

già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

L'articolo 8 prevede che le regioni possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Al comma 2 si stabilisce che i corsi devono essere frequentati, o la preparazione equivalente deve essere accertata dall'autorità competente, prima dell'inizio dell'attività inerente la PPL registrata.

L'articolo 9 stabilisce che i controlli siano svolti dalle ASL, che possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa.

L'articolo 10 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il «Paniere PPL», ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

La relatrice presenta, quindi, uno schema di parere favorevole, con alcune osservazioni.

Anzitutto, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, propone di chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, poiché dall'articolo 3 sembra evincersi che tutti i prodotti rientranti nel paniere delle PPL hanno l'obbligo di recare il marchio in etichetta, mentre all'articolo 4 si afferma che la concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo.

Al riguardo, ricorda che il regolamento (UE) n. 1169/2011, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, agli articoli 9 e 10, reca l'elenco delle indicazioni obbligatorie e all'articolo 38 dispone che «gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza».

L'articolo 39 del citato regolamento consente, poi, agli Stati membri di prevedere indicazioni obbligatorie aggiuntive, per determinati tipi o categorie di alimenti, ai fini di: *a)* protezione della salute pubblica; *b)* protezione dei consumatori; *c)* prevenzione delle frodi; *d)* protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale. In tali casi, qualora si tratti di un'indicazione obbligatoria relativa al luogo di provenienza degli alimenti, l'indicazione sarà ammessa solo ove esista un «nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza», giustificato da «elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni». In base all'articolo 45 del regolamento, lo Stato membro deve notificare la normativa, corredandola dei predetti elementi di prova, e dovrà attendere tre mesi prima di poterla adottare, sempre che il parere della Commissione europea sia positivo.

Pertanto, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'inserimento di una disposizione che preveda la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dei citati articoli 39 e 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all'articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità.

Infine, in riferimento all'articolo 8, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire le modalità procedurali per l'accertamento della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l'obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima dell'avvio delle attività relative ai prodotti delle PPL.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al disegno di legge, non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.

Su richiesta del senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 822

Art. 1.

1.3 (testo 2)

PARENTE, PITTELLA, PATRIARCA, FEDELI, GINETTI, NANNICINI, LAUS

Accolto

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al comma 6, le parole: "L'applicazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'applicazione dei commi 1 e 4"».

Art. 3.

3.4 (testo 3)

BONFRISCO, PUCCIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) dopo le parole: «distanza» inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d):

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

d) alla lettera e) le parole da: "di parametri certi", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e quanto a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.».

